

ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA FRANCESE
(23/01/2002)

QUESITO:

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del reg. reg. n. 6/96, per accedere al ruolo unico regionale é necessario possedere, alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande, alcuni requisiti tra i quali la conoscenza della lingua francese, un ente locale chiede se, ai sensi dell'art. 7, c. 6 del precitato regolamento n. 6/96, sia possibile esonerare dalla prova di accertamento della lingua francese il candidato che abbia superato detta prova nello stesso ente, in un concorso di pari categoria e posizione, svoltosi successivamente alla scadenza del bando di cui sopra, così come viene effettuato presso l'amministrazione regionale.

RISPOSTA:

Si ritiene, sentita la Direzione Amministrazione del personale, che l'ente possa esonerare il candidato, per le seguenti motivazioni:

l'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 6/96 prevede quale requisito generale da possedere, per l'accesso all'impiego, la "conoscenza della lingua francese" e non l'aver già superato con esito positivo tale accertamento; l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana viene effettuato infatti, di norma, mediante prove specifiche, solo dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

L'Amministrazione regionale, pertanto, ai sensi dell'art. 7 del regolamento succitato, procede, nei confronti dei candidati che non siano in possesso di una prova valida, ad effettuare l'accertamento, esonerando chi nelle more tra la scadenza del bando di concorso e l'effettuazione della prova abbia già superato l'accertamento linguistico presso l'amministrazione regionale stessa e per almeno una fascia funzionale pari o inferiore e in relazione all'art. 7, comma 6, del regolamento stesso 6/96, che recita "L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'Amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori".

Inoltre, per le motivazioni suesposte, così come avviene per i candidati che vengono sottoposti all'accertamento linguistico successivamente alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, anche nel caso in esame, la valutazione della prova di accertamento della lingua viene considerata, ai fini della valutazione dei titoli, così come disposto dall'art. 32, comma 1, lett. c), n. 3 del regolamento stesso.